DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 2

In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, e' autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit) fino al 26 dicembre 1998. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti nel comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle norme di legge vigenti e della contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire 10.000 milioni.

Versione in vigore dal 11 agosto 1998, non più in vigore dal 31 marzo 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali
Estremi	Legge 3 agosto 1998, n. 270
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-partecipazione-militare-italiana-a/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it